

---

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

**COMUNE DI GENOVA**  
*Regolamento Edilizio*

**TITOLO IV**  
**NORME EDILIZIE DI INTERESSE IGIENICO**  
**E TECNOLOGICO**

\*\*\*\*\*

**ART. 30**  
**SOPPALCHI**

1. Nei locali aventi altezze interne superiori alle minime stabilite dal presente regolamento, è consentito, semprechè non ostino vincoli di carattere artistico, storico o monumentale, nonché norme specifiche per particolari destinazioni d'uso, ridurre le altezze di tali locali, in quota parte o per l'intera loro superficie, sino alle minime ammesse, mediante interposizione di solai parziali anche in muratura.
2. Nel caso in cui gli spazi soprastanti tali nuovi solai risultino di altezza media inferiore a 2,40 m., gli stessi possono essere utilizzati solo come volume tecnico o locale di sgombero.
3. In locali non destinati ad abitazione le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di soppalchi parziali, a balcone, con funzione di passaggio e profondità inferiore a 140 cm. comprensiva della profondità delle scaffalature.
4. La superficie degli spazi ricavati nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 non concorre alla formazione della S.A..
5. Nei locali di abitazione è ammessa, senza titolo edilizio, la realizzazione di soppalchi di arredo, non tamponati, smontabili, posti su diversi livelli, a condizione che sia garantito un rapporto tra volume e superficie calpestabile totale pari ad una altezza virtuale di 2,70 m. e fatto salvo quanto previsto all'art. 27 comma 3.
6. Le norme di cui al presente articolo operano in modifica delle disposizioni in materia contenute nel Regolamento per l'Igiene del suolo abitato (R.I.S.A.) .

**ART. 36**  
**CARATTERISTICHE PARAPETTI**  
**RINGHIERE**

1. Le ringhiere, i parapetti e le superfici vetrate devono essere progettati e realizzati in ossequio alle specifiche norme di sicurezza affinché, pur rispondendo alle loro funzioni, non costituiscano in alcun modo pericolo per le persone; in particolare i parapetti dei poggioli, dei terrazzi e delle

# TECNO SCALA

---

## CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

finestre non devono poter essere scalabili, attraversabili o sfondabili per urto accidentale e la loro altezza non deve essere inferiore a 100 cm. dal pavimento finito.

### **ART. 39 VANI SCALA**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 25 comma 6, le rampe delle scale devono avere larghezza non minore di 120 cm. ed i gradini devono avere pedata non minore di 30 cm. e la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compreso tra 62/64 cm.; quando trattasi di gradini con pedata a forma non rettangolare, la larghezza media delle pedate a forma non rettangolare non deve essere inferiore a 28 cm e la larghezza minima non inferiore a 15 cm. Dovrà essere rispettata la vigente normativa antincendio.
2. Le scale quando siano illuminate esclusivamente dall'alto devono avere:
  - a) il vano libero tra le rampe di superficie netta in proiezione sul piano orizzontale non minore di sette millesimi del quadrato dell'altezza della loro gabbia;
  - b) superficie di illuminazione non minore dei quattro quinti di quella della gabbia stessa;
  - c) aperture di ventilazione contrapposte nei fianchi del lucernario ed aperte in permanenza, formanti in complesso una superficie aperta netta non minore di un ottavo della superficie illuminante;
  - d) apertura libera al fondo delle scale almeno di un metro quadrato di superficie, in comunicazione con l'esterno; è ammessa la chiusura con serramento apribile a vasistas;
  - e) larghezza netta del vano tra le rampe non inferiore a 100 cm..I parametri di cui sopra potranno essere derogati qualora venga fornita documentazione atta a garantire il raggiungimento di requisiti di ventilazione di illuminazione e di sicurezza analoghi a quelli derivati dalla mera applicazione dei suddetti parametri.
3. Le suddette prescrizioni non si applicano alle scale secondarie di servizio e per quelle interne negli appartamenti.
4. Tra gli appartamenti e le scale non vi devono essere altre aperture che le porte.
5. 80 cm. deve comunque essere rispettato il già citato rapporto tra alzata e pedata, in questo caso con pedata minima di 25 cm. La comunicazione fra i piani costituenti una unica unità immobiliare deve essere costituita da almeno una scala interna avente larghezza minima
6. Le unità immobiliari in edifici con più di due piani abitabili fuori terra, fatta eccezione per quelli industriali, devono fruire di accesso da almeno una scala ubicata all'interno del fabbricato entro vano chiuso.

### **ART. 40 ATRI D'INGRESSO, CORRIDOI E PASSAGGI DI USO COMUNE**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 25 commi 6 e 7, la larghezza dei corridoi e passaggi di uso

# TECNO SCALA

---

## CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

comune non deve essere inferiore a 150 cm., fatta eccezione per i corridoi d'accesso alle cantine che possono avere una larghezza minima di 100 cm.; i corridoi nell'interno delle abitazioni devono avere larghezza non inferiore a 100 cm.

Negli edifici pluripiano il passaggio da un piano all'altro deve essere assicurato mediante scala oltre che con ascensore o montacarichi, ove previsti.